

TAR LAZIO SEZIONE TERZA BIS

Notifica per pubblici proclami

Con i provvedimenti, rispettivamente del 17 aprile 2008 relativi ai ricorsi n **9095/07** e **10168/07** a firma del Presidente dott Saverio Corasaniti e provvedimento del 22 aprile 2008 relativo al ricorso n **9560/07** a firma del dott Giulio Amadio, il Tribunale Amministrativo del Lazio Sezione Terza bis, autorizzava il sottoscritto avvocato Emanuele Testaferrata, nella qualità di difensore dei ricorrenti, ad integrare il contraddittorio a mezzo pubblici proclami nei confronti dei soggetti presenti nelle graduatorie impugnate con ciascuno dei ricorsi sopra indicati e precisamente:

- quanto al ricorso n **9560/07** proposto da Antonella CARNEVALE Cristiana D'AGOSTINO Francesco Paolo LORELLO Paola PAPA Loredana PEPE Lucia SABIA Sabrina SACCHITELLI Giulia VALENTE, avverso le graduatorie definitive ad esaurimento (ex permanenti) di I, II e III fascia del personale docente della scuola, pubblicate con provvedimento prot. N. 18750 del 23/7/2007 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di **LATINA**;

- quanto al ricorso n **9095/07** proposto da Michela CASCIANI Valeria GIANNINI Anna MATTEI Alberto ZANOTTI avverso le graduatorie definitive ad esaurimento (ex permanenti) di I, II e III fascia del personale docente della scuola, pubblicate con provvedimento prot. N. 9178/1 del 17.7.2007 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di **VITERBO**;

- quanto al ricorso n. **10168/07** proposto da Simona ANGELILLO Manuela AMABILI Elisabetta AQUILINI Paola ACCIARIELLO Ilaria ASTORINO

Anna BATTISTA Anna BIANCO Paola BRANCACCIO Gabriella BONO
Andrea CICCALE' Emilia CRUSCO Maria Rosaria CALANDRELLI
Maria Assunta CALIGIORE Mariassunta CIRCELLI Daniela CONTESSI
Carmen CORBATO Antonietta DONNARUMMA Mario DE LUCA
Stefania Giovanna DI LEO Valentina DIOMAIUTI Luigi FEDERICI
Stefania FERRETTI Elvia GREGORACE Laura GASPARRINI Donatella
GIORDANO Maria IAQUINTA Chiara IADAROLA Roberta INGENITO
Rino LUCCIO Maria Lucia LAVINIO Ida LEARDI Morgan
MAGGIOLINI Maria Cristina MAZZETTA Milena MONACO Alessia
NOVARA Marilisa POERIO Debora PAVONI Marianna PIATTO Amelia
RISPO Maria RAMICONE Rosa SCARINGELLA Annunziata
SPAGNOLO Francesca SCARANO Antonietta SAPPRACONE Donatella
UBRIACO Roberta VERROCCHI Teresa VOCCIA Marica ARIANO
Antonella ANTUONO Angela MANZI Maria Cristina FLORIDI Amalia
DI MAIO Anna PALMA Maria Antonietta MONTANILE Lavinia
MARGONARI Roberto DI TROCCHIO Tiziana COLALUCA Maria TETI
Cinzia TRULLI Ida BALZANO Monica AGRESTI Tiziana
SANTACROCE Annalisa TROPE' COUVIN Daniela LIUZZI GATTO
Marilena CARVELLI Federica IORIO Rita AVENIA Anna BAIANO
Lucia GALDI Sonia DANUBIO Maria D'ONOFRIO Francesca
MOSCHETTI avverso le graduatorie definitive ad esaurimento (ex
permanenti) di I, II e III fascia del personale docente della scuola,
pubblicate con decreti prot N. 15525/P del 26/07/2007 (Infanzia Primaria),
prot. N. 15739 del 27.7.2007 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Provinciale di **ROMA**, di cui alle comunicazioni prot. N. 15366 del

24/7/2007 (Personale Educativo) prot. N. 15521 del 25/7/2007 (Infanzia e Primaria) prot. N. 15571 del 26.7.2007 (Istruzione secondaria I e II grado) a firma del medesimo Dirigente, nonché del decreto dirigenziale del 22/8/2007 Prot. 15942 con il quale le intime amministrazioni hanno illegittimamente attribuito un solo punto per ciascun titolo di cui in narrativa in luogo dei tre dovuti alla ricorrente Tiziana SANTACROCE, del decreto dirigenziale del 2/8/2007 Prot. 15942 con il quale le intime amministrazioni hanno illegittimamente sottratto punti due dei tre punti inizialmente assegnati in sede di valutazione del titolo di cui in narrativa alla ricorrente Valentina DIOMAIUTI, del decreto dirigenziale del 1/8/2007 Prot. N. 15742 con il quale le intime amministrazioni hanno illegittimamente sottratto punti due dei tre punti inizialmente assegnati in sede di valutazione per ciascun titolo di cui in narrativa alla ricorrente Marianna PIATTO, del decreto dirigenziale del 12/9/2007 Prot. N. 18129 con il quale le intime amministrazioni, nonostante abbiano riconosciuto tre punti per un Master Unimarconi, hanno confermato un solo punto per il corso ForCom di cui *infra* alla ricorrente Rita AVENIA ed infine del decreto dirigenziale del 12/10/2007 Prot. N. 15830 con il quale le intime amministrazioni hanno illegittimamente sottratto punti due dei tre punti inizialmente assegnati in sede di valutazione del titolo di cui in narrativa alla ricorrente Francesca MOSCHETTI.

Sono contointerssati tutti i docenti della Scuola inseriti in I, II e III fascia nelle graduatorie (ex permanenti) impugnate che, a seguito dell'accoglimento di ciascuno dei suddetti ricorsi, subirebbero un peggioramento della propria posizione in graduatoria.

Pertanto nell'interesse di tutti i predetti ricorrenti si notificano i ricorsi R.G. n. 9560/07 9095/07 e 10168/07 proposti innanzi alla Sezione Terza bis del TAR Lazio/Roma per l'annullamento, previa sospensiva, delle predette graduatorie e provvedimenti nella parte in cui per la III fascia a ciascun ricorrente sono stati attribuiti punti 1 anziché punti 3 nella valutazione del corso di perfezionamento post-laurea comportante n. 1500 ore di impegno complessivo e 60 crediti formativi, della nota prot. N. 5485 del 19.3.2007 a firma del Direttore Generale per il Personale della Scuola del Dipartimento per l'istruzione dell'intimato Ministero, del Provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 18/7/2007 Prot. 5558 agli UU.SS.PP. e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale. Per tutti i suddetti ricorsi i motivi di impugnazione sono comuni:

- A)** Violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente del D.M. n. 27 del 15/3/2007 emanato in attuazione della legge n. 296/2006 e della legge 241/90, art. 3;
- B)** eccesso di potere per erroneità dei presupposti – difetto e carenza di istruttoria – palese contraddittorietà ed illogicità;
- C)** eccesso di potere per disparità di trattamento.

Per quanto concerne i motivi A e B, si eccepisce come le Amministrazioni resistenti abbiano dato prevalenza alla denominazione letterale del titolo esibito - “corso di perfezionamento” piuttosto che “diploma di perfezionamento” - omettendo di valutare il contenuto intrinseco del titolo che avrebbe dovuto fungere da parametro unico per l'attribuzione di TRE punti ex paragrafo C 7), invece di un punto attribuito erroneamente ex paragrafo C 8) della tabella di valutazione titoli in vigore.

Per il motivo **C**, avendo Centri Servizi Amministrativi di altre Province correttamente interpretato la normativa, assegnando, a parità di titoli, i dovuti (e qui reclamati) TRE punti, si configura una evidente disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità.

Avv. Emanuele Testaferrata